



BANCA D'ITALIA

EUROSISTEMA



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM



INDICE

PARTE INTRODUTTIVA

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO I – CAPITOLO 1: DEFINIZIONI

TITOLO I – CAPITOLO 2: AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari
4. Esenzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 IFR

SEZIONE II – PASSAGGI TRA CLASSE 2 E CLASSE 1-MINUS

1. Passaggio di classe ai sensi dell'art.1, par. 2, lett. a) e b), IFR
2. Passaggio di classe ai sensi dell'art. 7-undecies, co. 4, TUF e dell'art. 1, par. 2, lett. c), IFR

SEZIONE III – PASSAGGI TRA CLASSE 2 E CLASSE 3

SEZIONE IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**PARTE PRIMA – ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA IFD E ALTRE
DISPOSIZIONI**

TITOLO I – ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

TITOLO I – CAPITOLO 1: AUTORIZZAZIONE DELLE SIM

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Avvio dell'operatività

SEZIONE II – CAPITALE INIZIALE

1. Premessa
2. Ammontare del capitale iniziale
3. Costituzione del capitale iniziale

SEZIONE III – PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

ALLEGATO A: COMUNICAZIONE DI INIZIO O CESSAZIONE OPERATIVITÀ

TITOLO I – CAPITOLO 2: GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – ALBO DEI GRUPPI

1. Premessa
2. Contenuto dell'albo
3. Iscrizione all'albo
4. Variazioni all'albo
5. Cancellazione dall'albo
6. Pubblicità dell'iscrizione

SEZIONE III – VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE IV – PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SIM

1. Acquisto di partecipazioni di controllo
2. Comunicazioni alla Banca d'Italia

SEZIONE V – FILIAZIONI FINANZIARIE

1. Premessa
2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
3. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

SEZIONE VI – IMPRESA MADRE NELL'UE E DOVERI DELLE FILIAZIONI FINANZIARIE

SEZIONE VII – STATUTI

1. Statuto dell'impresa madre nell'UE
2. Statuto delle filiazioni finanziarie

SEZIONE VIII – VERIFICA DEL CAPITALE DI GRUPPO

1. Premessa
2. Requisito patrimoniale alternativo
3. Esonero dalle disposizioni in materia di governo societario su base consolidata
4. Comunicazioni

SEZIONE IX – AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI UNA SECONDA IMPRESA MADRE UE INTERMEDIA AI SENSI DELL'ART. 11-BIS, CO. 5, TUF

1. Premessa
2. Definizioni
3. Domanda di autorizzazione ad istituire una seconda impresa madre UE intermedia ai sensi dell'art. 11-bis, co.5, TUF

TITOLO I – CAPITOLO 3: IMPRESE DI PAESI TERZI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative

Indice

3. Definizioni
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ TRAMITE SUCCURSALE

1. Premessa
2. Fondo di dotazione e adesione a un sistema di indennizzo estero equivalente
3. Programma di attività e struttura organizzativa
4. Avvio dell'operatività

SEZIONE III – PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE IV – VIGILANZA

1. Requisiti minimi di *governance* delle succursali
2. Disposizioni applicabili alle succursali

ALLEGATO A: DISPOSIZIONI APPLICABILI

**TITOLO II – PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E INFORMATIVA
AL PUBBLICO**

TITOLO II – CAPITOLO 1: PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Ambito di applicazione

SEZIONE II – ICARAP, ICAAP, ILAAP

1. Obblighi ICARAP: disposizioni di carattere generale
2. Informativa sui processi ICAAP e ILAAP
3. Struttura dell'ICAAP
4. Struttura dell'ILAAP
5. Raccordo tra ICARAP su base individuale e consolidata
6. ICAAP e verifica del capitale di gruppo: specificità
7. Passaggi tra classe 2 e classe 3
8. Passaggi tra classe 2 e classe 1-*minus*

SEZIONE III – PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Premessa
2. I sistemi di analisi aziendale
3. Poteri e interventi correttivi
4. Interventi di natura patrimoniale e sulla liquidità
5. Le misure di intervento precoce

ALLEGATO A: RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

TITOLO II – CAPITOLO 2: INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
(COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING)

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni
2. Organizzazione e controlli

ALLEGATO A: INFORMATIVA DA PUBBLICARE

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

TITOLO III – CAPITOLO 1: OPERATIVITÀ

SEZIONE I – ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DI NATURA FINANZIARIA E STRUMENTALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

SEZIONE II – CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Definizioni
5. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
6. Comunicazione successiva alla Banca d'Italia

SEZIONE III – GESTIONE DEL PATRIMONIO DI FONDI PENSIONE DA PARTE DELLE SIM

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Requisiti per la gestione del patrimonio dei fondi pensione

SEZIONE IV – NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Definizioni
5. Notifica alla Banca d'Italia

[6. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati](#)

TITOLO III – CAPITOLO 2: VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – OBBLIGHI INFORMATIVI

1. Relazione sulla struttura organizzativa
2. Obblighi informativi dell'organo di controllo
3. Bilancio d'impresa e bilancio consolidato
4. Deliberazioni assembleari
5. Relazioni delle funzioni di controllo

SEZIONE III – RINVIO

1. Premessa
2. Segnalazioni statistiche su base individuale e su base consolidata
3. Organi sociali
4. Informativa sulla compagine sociale

ALLEGATO A – RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

TITOLO III – CAPITOLO 3: VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Comunicazione degli esiti ispettivi

TITOLO III – CAPITOLO 4: POTERI D'INTERVENTO E INGIUNTIVI

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Procedimenti amministrativi
4. Adozione dei provvedimenti

PARTE SECONDA – APPLICAZIONE IN ITALIA DELL'IFR

TITOLO I – OPZIONI E DISCREZIONALITÀ

TITOLO I - CAPITOLO 1: OPZIONI E DISCREZIONALITÀ GENERALI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Indice

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – ESERCIZIO DELLE OPZIONI E DISCREZIONALITÀ

1. Opzioni e discrezionalità generali previste dall'IFR
2. Opzioni e discrezionalità generali previste dal CRR

TITOLO I - CAPITOLO 2: OPZIONI E DISCREZIONALITÀ CASO PER CASO

SEZIONE I – FONDI PROPRI

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Rinvio

SEZIONE II – PARTECIPAZIONI DI NATURA NON FINANZIARIA DETENIBILI
DALLE SIM

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Definizioni
4. Procedimenti amministrativi
5. Comunicazioni
6. Divieto di assunzione di partecipazioni di controllo al di fuori del settore finanziario

SEZIONE III – REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE IV – REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K DEL RISCHIO PER IL
MERCATO

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Procedimenti amministrativi
4. Rinvio

SEZIONE V – REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K DEL RISCHIO PER L'IMPRESA

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Procedimenti amministrativi
4. Rinvio

SEZIONE VI – LIQUIDITÀ

1. Fonti normative
2. Destinatari della disciplina
3. Procedimenti amministrativi

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

TITOLO I – CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 57, par. 3 e 4, IFR
2. Aggiornamento degli statuti

TITOLO I – CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI ABROGATE

Parte introduttiva

PARTE INTRODUTTIVA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 1 – Definizioni

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Capitolo 1

DEFINIZIONI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 1 – Definizioni

TITOLO I – Capitolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

1. “*EBA*”: l’Autorità bancaria europea;
2. “*ESMA*”: l’Autorità europea dei servizi finanziari e dei mercati;
3. “*CONSOB*”: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
4. “*CRD*”: la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e successive modificazioni;
5. “*CRR*”: il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modificazioni;
6. “*IFD*”: la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;
7. “*IFR*”: il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;
8. “*MiFID2*”: la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, e successive modificazioni;
9. “*MiFIR*”: il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modificazioni;
10. “*Direttiva accounting*”: la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e successive modificazioni;
11. “*TUB*”: il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;
12. “*TUF*”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 1 – Definizioni

13. “*Circolare 285/2013*”, la Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, e successive modificazioni;
14. “*impresa di investimento*”: l’impresa come definita nell’art. 4, par. 1, punto 22), dell’IFR;
15. “*impresa di investimento dell’Unione europea*” o “*impresa di investimento UE*”: l’impresa come definita nell’art. 1, co. 1, lett. f), del TUF;
16. “*impresa di paesi terzi*”: l’impresa di cui all’art. 1, co. 1, lett. g), del TUF diversa dall’ente creditizio di cui all’art. 4, par. 1, punto 1 del CRR;
17. “*Regolamento intermediari*”, il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15.2.2018 e successive modificazioni;
18. “*Regolamento governance*”, il Regolamento di attuazione degli artt. 4-*undecies* e 6, co. 1, lett. b) e *c-bis*), del TUF, adottato con delibera della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 e successive modificazioni.
19. “*Regolamento delegato (UE) 2015/61*”, il regolamento delegato della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi;
20. “*Regolamento delegato (UE) 2017/1943*”, il regolamento delegato della Commissione del 14 luglio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l’autorizzazione delle imprese di investimento;
21. “*Regolamento delegato (UE) 2017/1946*”, il regolamento delegato della Commissione dell’11 luglio 2017 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento;
22. “*Regolamento delegato (UE) 2017/565*” il regolamento delegato della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
23. “*Regolamento delegato (UE) 2021/2153*”, il regolamento delegato della Commissione del 6 agosto 2021, che integra la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
24. “*Regolamento delegato (UE) 2022/25*”, il regolamento delegato (UE) 2022/25 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 1 – Definizioni

tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all'articolo 15 di tale regolamento;

25. “Regolamento delegato (UE) 2022/26”, il regolamento delegato (UE) 2022/26 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento;
26. “Regolamento delegato (UE) 2022/76”, il regolamento delegato (UE) 2022/76 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli adeguamenti dei coefficienti del fattore K «flusso di negoziazione giornaliero» (K-DTF);
27. “Regolamento delegato (UE) 2022/244”, il regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG);
28. “Regolamento delegato (UE) 2022/1455” il regolamento delegato (UE) 2022/1455 della Commissione, dell'11 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento;
29. “servizi e attività di investimento”, i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5, del TUF;
30. “società di intermediazione mobiliare” o “SIM”: l'impresa come definita nell'art. 1, co. 1, lett. e) del TUF;
31. “SIM di classe 1-minus”, la SIM che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, par. 2, dell'IFR;
32. “SIM di classe 2”, la SIM diversa dalle SIM di classe 1, di classe 1-minus e di classe 3;
33. “SIM di classe 3”, la SIM che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 12, par. 1, dell'IFR per essere qualificata come impresa di investimento piccola e non interconnessa;
34. “Autorità di vigilanza di gruppo”, l'autorità come definita nella Parte I, Tit.1, Cap. 2, Sez. III del presente Regolamento;
35. “base consolidata”, la base di cui all'art. 4, par. 1, punto 12, dell'IFR;
36. [“Regolamento cartolarizzazioni”, il regolamento \(UE\) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti \(CE\) n. 1060/2009 e \(UE\) n. 648/2012, e successive modificazioni.](#)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 1 – Definizioni

Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel TUF.

Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Capitolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Dal 26 giugno 2021 è applicabile l'IFR e dal 2 dicembre 2021 è in vigore il Decreto legislativo 5 novembre 2021 n. 201 che ha trasposto la IFD e allineato l'ordinamento italiano all'IFR.

Il quadro normativo europeo è integrato, in particolare, dalle misure di esecuzione costituite da norme tecniche di regolamentazione e attuazione (*regulatory technical standard – RTS e implementation technical standard – ITS*) che la Commissione europea ha adottato – su proposta dell'EBA (in alcuni casi, unitamente o in consultazione con le altre Autorità europee di supervisione) – con regolamenti, come tali direttamente applicabili negli Stati membri. Rilevano inoltre gli Orientamenti emanati in materia dalle Autorità europee di supervisione, come attuati dalla Banca d'Italia.

Il presente Regolamento è volto a completare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della IFD, a esercitare le discrezionalità nazionali riconosciute alla Banca d'Italia e individuare i procedimenti amministrativi ai sensi dell'IFR, della IFD, e dei regolamenti delegati della Commissione, nonché a realizzare un riordino della disciplina secondaria della Banca di Italia sulle SIM. Esso dà inoltre attuazione al mandato contenuto nel TUF in merito all'identificazione della disciplina prudenziale applicabile alle imprese di paesi terzi che intendono operare in Italia tramite stabilimento di succursale.

La normativa secondaria di attuazione della IFD in materia di governo societario, remunerazioni e controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento è contenuta nel Regolamento *governance*.

Il presente Regolamento si compone di quattro Parti:

- *Parte introduttiva*, contenente definizioni generali, fonti normative e ambito di applicazione, ivi inclusi i procedimenti amministrativi di attuazione dell'IFR funzionali alla corretta identificazione dell'ambito di applicazione;
- *Parte I*, relativa all'attuazione in Italia della IFD e di alcuni istituti connessi previsti dall'IFR, nonché di riordino della disciplina secondaria già esistente;
- *Parte II*, relativa all'applicazione in Italia dell'IFR;
- *Parte III*, contenente disposizioni transitorie e abrogazioni.

Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

2. Fonti normative

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a); 6-bis, co. 1; 6-ter, co. 1, 6, 7 e 8; 7, co. 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 2-ter, 3; [4-septies.2](#); 7-ter; 7-quater; 7-undecies, co. 1-4; 11; 11-bis, co. 5 e 6; 12; 12-bis; 13; 17; 19, co. 1; 28; 55-bis, co. 1; 55-quinquies; 60, co. 2, del TUF.

Restano ferme le disposizioni emanate dalla Consob in attuazione del TUF, o di altre disposizioni di legge applicabili ai destinatari del presente Regolamento.

3. Destinatari

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai seguenti soggetti:

- SIM di classe 1-*minus*, con riferimento alla Parte I, Tit. I, Cap. 1 e 2, ad eccezione delle Sez. III e VIII, Tit. II, Cap. 1, Sez. II, par. 8, lett. a); Tit. III, [Cap. 1, Sez. IV e](#) Cap. 4. Le SIM di classe 2 autorizzate ai sensi dell'art. 1, par. 5, IFR ⁽¹⁾ sono equiparate alle SIM di classe 1-*minus*;
- SIM di classe 2;
- SIM di classe 3;
- Succursali in Italia di imprese di paesi terzi, con riferimento a quanto specificato nella Parte I, Tit. I, Cap. 3;
- Imprese di investimento UE, con riferimento alla Parte I, Tit. III, Cap. 4.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli ulteriori destinatari da esse specificamente individuati nei pertinenti Capitoli e Sezioni.

4. Esenzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 IFR

Alle SIM di classe 3, autorizzate ai sensi dell'art. 6, par. 1, IFR, non si applica, su base individuale, la Parte II, Tit. I, Cap. 1 e 2, Sez. I, III, IV e V, del presente Regolamento.

Alle SIM di classe 2 e 3, autorizzate ai sensi dell'art. 6, par. 3, IFR, non si applica, su base individuale, la Parte II, Tit. I, Cap. 2, Sez. VI, del presente Regolamento.

⁽¹⁾ Diversamente dalle SIM di classe 1-*minus* ai sensi dell'art. 1, par. 2, IFR, per le SIM autorizzate ai sensi dell'art. 1, par. 5, IFR l'iscrizione all'albo dei gruppi previsto dall'art. 11 TUF può avvenire esclusivamente quando: i) all'interno di un più ampio gruppo bancario non sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB può essere identificato un sotto-gruppo di imprese di investimento di cui almeno un componente è una SIM autorizzata ai sensi dell'art. 1, par. 5, IFR e che non comprende un ente creditizio di cui all'art. 4, par. 1, punto 1), CRR, e ii) la Banca d'Italia è autorità di vigilanza su base consolidata di tale sotto-gruppo di imprese di investimento sulla base dei criteri previsti all'art. 60, TUB per l'identificazione dei gruppi bancari italiani.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte introduttiva

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Capitolo 2 – Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

All'impresa madre nell'UE iscritta all'albo dei gruppi di cui all'art. 11 TUF, autorizzata ai sensi dell'art. 7, par. 4, IFR, non si applica, su base consolidata, la Parte II, Tit. I, Cap. 2, Sez. VI, del presente Regolamento.

Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

TITOLO I

ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

Capitolo 3

IMPRESE DI PAESI TERZI

Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

Sezione IV – Vigilanza

SEZIONE IV

VIGILANZA

1. Requisiti minimi di *governance* delle succursali

Le imprese di paesi terzi prevedono per ciascuna succursale stabilita in Italia la nomina:

- a. di almeno un responsabile della succursale;
- b. di un responsabile per ciascuna funzione aziendale di controllo della succursale istituita secondo quanto previsto all'art. 16, del Regolamento *governance*.

2. Disposizioni applicabili alle succursali

Alle succursali di imprese di paesi terzi si applicano, salvo diversa previsione, le stesse regole di vigilanza e lo stesso regime prudenziale validi per le SIM ⁽²⁾. Le disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi sono compendiate nell'Allegato A.

Le succursali di imprese di paesi terzi sono classificate in classe 2 o 3, in analogia a quanto previsto per le SIM.

(2) Cfr. art. 41, par. 2, e considerando n. 109, MiFID2.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

Allegato A – Disposizioni applicabili

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI (1)

Numero identificativo	Riferimento		Materia
Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM			
1	Parte I, Tit. I, Cap.1	Sez. II	Capitale iniziale
2	Parte I, Tit. II, Cap. 1	Sez. I	Processo di controllo prudenziale
3	Parte I, Tit. II, Cap. 2	Sez. II	Informativa al pubblico Stato per Stato
4	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. I	Acquisto di partecipazioni di natura finanziaria e strumentale
5	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. II	Cessione di rapporti giuridici
6	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. III	Gestione del patrimonio dei fondi pensione da parte di SIM
<u>7</u>	Parte I, Tit.III, Cap.1	Sez. IV	Notifica delle operazioni di cartolarizzazione
<u>8</u>	Parte I, Tit. III, Cap. 2		Vigilanza informativa
<u>9</u>	Parte I, Tit. III, Cap. 3		Vigilanza ispettiva

(1) Nell'allegato sono riportate esclusivamente le disposizioni applicabili contenute nel presente Regolamento e in altri atti della Banca d'Italia. Rimangono ferme le disposizioni del TUB, del TUF e le altre disposizioni comunque applicabili alle imprese di paesi terzi ed ivi non richiamate, in conformità con il rispettivo ambito di applicazione. Il richiamo alle fonti normative citate si intende comprensivo delle successive modifiche e integrazioni.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Imprese di paesi terzi

Allegato A – Disposizioni applicabili

<u>10</u>	Parte I, Tit. III, Cap. 4		Poteri d'intervento e ingiuntivi
<u>11</u>	Parte II, Tit. I, Cap. 1 e 2		Opzioni e discrezionalità generali; Opzioni e discrezionalità caso per caso.
G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi)			
Regolamento <i>governance</i> .			
Istruzioni in materia di bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.			
Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Provvedimento del 24 marzo 2020.			
Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio, Provvedimento del 26 marzo 2019.			
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e per il finanziamento del terrorismo, Provvedimento del 30 luglio 2019.			
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa adottate il 18 dicembre 2012.			

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

CAPITOLO 1

OPERATIVITÀ

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

Sezione III-IV – Gestione del patrimonio di fondi pensione da parte delle SIM

SEZIONE IV

NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Premessa

La presente Sezione stabilisce le modalità con cui le SIM effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni quando agiscono come “cedenti”, “prestatori originari” o “promotori” o società veicolo (“SSPE”) di operazioni di cartolarizzazione.

Non sono previsti obblighi di notifica per gli artt. 5 e 9 del Regolamento cartolarizzazioni, ma il pieno rispetto anche di questi ultimi articoli è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

Questa Sezione individua le informazioni che la SIM che ricopre uno dei ruoli indicati è chiamata a trasmettere alla Banca d’Italia al momento della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l’operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione (1).

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- Art. 4-septies.2 che, fermi restando i compiti della BCE, individua nella Banca d’Italia l’autorità competente a vigilare su una serie di obblighi previsti dal Regolamento cartolarizzazioni quando vi sia coinvolti intermediari vigilati, fra cui le SIM ad esclusione di quelle di classe 1 come definite dall’art. 1, co.1, lett. e-bis) del TUF.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni:

- “cartolarizzazione”, la cartolarizzazione come definita all’art. 2, punto 1) del Regolamento cartolarizzazioni;
- “cedente”, il cedente come definito all’art. 2, punto 3) del Regolamento cartolarizzazioni
- “promotore”, il promotore come definito all’art. 2, punto 5) del Regolamento cartolarizzazioni
- “prestatore originario”, il prestatore originario come definito all’art. 2 punto 20) del Regolamento cartolarizzazioni;
- “SSPE” come definito all’art. 2, punto 2 del Regolamento cartolarizzazioni.

4. Destinatari della disciplina

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

Sezione ~~III-IV~~ – ~~Gestione del patrimonio di fondi pensione da parte delle SIM~~

Le presenti disposizioni si applicano:

— su base individuale:

- alle SIM di classe 1-minus, alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, fatta eccezione per le SIM che fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF o di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB;
- alle succursali di imprese di paesi terzi;

— a livello di gruppo, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-minus.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

5. Notifiche alla Banca d'Italia

5.1 Notifica di conformità al Regolamento cartolarizzazioni

La comunicazione di conformità dell'operazione di cartolarizzazione ai requisiti previsti dagli artt. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni deve essere trasmessa con lettera firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione. Le funzioni di controllo – in linea con quanto previsto dal Regolamento cartolarizzazioni - sono tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla SIM per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del Regolamento cartolarizzazioni. Nella definizione delle procedure deve essere assicurato il coinvolgimento della funzione di compliance, che è chiamata ad esprimere una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche adottate rispetto al quadro normativo. Tali politiche sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'intermediario.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d'Italia ⁽²⁾.

5.2 Tempistiche e modalità della notifica

Le nuove operazioni devono essere notificate alla Banca d'Italia entro un mese dalla data di emissione (3).

5.3 Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione

(2) Sulla Survey VIG33-Notifiche

(3) Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43(9) Regolamento cartolarizzazioni.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

Sezione III-IV – Gestione del patrimonio di fondi pensione da parte delle SIM

I cedenti o i promotori o i prestatori originari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni inerenti alla cartolarizzazione; (iv) la conformità agli artt. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni; (v) l'autovalutazione della funzione di *compliance* sulla rispondenza al quadro normativo delle politiche adottate dalla SIM.

5.4 Informazioni da fornire su base continuativa

I requisiti di cui agli artt. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni devono essere soddisfatti su base continuativa. La SIM è tenuta a notificare alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo come definito dall'art. 7, co. 1, lett. g), del Regolamento cartolarizzazioni che, incidendo sulle caratteristiche delle operazioni, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia eventi significativi si applica alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1 gennaio 2019.

Alle notifiche per eventi significativi sopraggiunti si applicano le previsioni di cui al par. 5.2.

5.5 Notifica delle operazioni multi-originator

Nelle operazioni a cui partecipano nel ruolo di cedente due o più SIM (c.d. operazioni *multi-originator*) le SIM cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al par. 5. A tal fine, la SIM incaricata raccoglie dalle altre SIM le informazioni indicate al par. 5.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d'Italia in base al par. 5.2.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione può anche essere attribuito al *servicer* dell'operazione, al quale si applicano le previsioni del presente paragrafo.

6. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati ⁽⁴⁾

L'art. 4-septies.2 del TUF stabilisce che nel caso in cui nell'operazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite della SIM, fermo restando il potere di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

A tal fine la SIM che svolge il ruolo di cedente o prestatore originario o promotore assume il ruolo di referente della Banca d'Italia ⁽⁵⁾. La SIM riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel par. 6.1, sia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla

(4) Il presente paragrafo si applica quando nell'operazione siano coinvolti – come cedenti o prestatori originari – soggetti non vigilati. Nelle operazioni in cui l'unico soggetto non vigilato sia la SSPE si applica il par. 5.

(5) In caso di più soggetti vigilati coinvolti nell'operazione assume il ruolo di referente il cedente; se il cedente è un soggetto non vigilato, il ruolo di referente è svolto dal promotore.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

Sezione III-IV – Gestione del patrimonio di fondi pensione da parte delle SIM

compliance con gli articoli da 6 a 8 (6), e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito delle notifiche di cui al precedente par. 5.

6.1 Informazioni che la SIM referente deve ricevere dal soggetto non vigilato

La SIM riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi previsti dagli artt. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo il modello di dati di cui al par. 5.3, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesti la conformità agli articoli da 6 a 8 posti a suo carico.

La documentazione contrattuale dell'operazione disciplina il rapporto tra la SIM e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi da 6 a 8 e prevede, nel caso in cui l'adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico di quest'ultimo, almeno l'obbligo del soggetto non vigilato di trasmettere alla SIM: (i) il set di informazioni di cui al par. 5.3 in tempo utile per consentire alla SIM di effettuare la notifica dell'operazione ; (ii) l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al par. 5.4.

Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare (i) il monitoraggio da parte della SIM del rispetto da parte del soggetto non vigilato degli obblighi da 6 a 8 posti a suo carico e (ii) l'obbligo di trasmettere alla SIM le predette informazioni.

In mancanza di apposite previsioni nella documentazione contrattuale, l'adempimento degli obblighi da 6 a 8 e le relative responsabilità nei confronti della Banca d'Italia sono da intendersi interamente a carico della SIM (7).

Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi da 6 a 8 la SIM, in qualità di referente della Banca d'Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione ricevuta e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato.

6.2 Attribuzione al servicer degli obblighi di raccolta delle informazioni dal soggetto non vigilato e notifica alla Banca d'Italia

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione può prevedere che la SIM attribuisca al servicer gli obblighi di raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 6.1 e di notifica alla Banca d'Italia (8). Il servicer è responsabile della completezza della documentazione ricevuta.

(6) Per i soggetti non vigilati gli artt. 5 e 9 non sono rilevanti. L'art. 5 si applica solo agli investitori istituzionali, come definiti dal Regolamento cartolarizzazioni, mentre l'art.9 si riferisce solo ai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti.

(7) Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del Regolamento cartolarizzazioni, la SIM è responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. art. 6, par. 1, Regolamento cartolarizzazioni).

(8) In caso di delega al servicer la firma della lettera di attestazione di conformità rimane sempre a cura del responsabile dell'organo con funzione di gestione della SIM.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

Parte prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni

Titolo III – Altre disposizioni di vigilanza

Capitolo 1 – Operatività

Sezione ~~III-IV~~ – ~~Gestione del patrimonio di fondi pensione da parte delle SIM~~
